

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 274

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO, CICCANTI, BOREA,
GABURRO e CIRAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2001

—————

Istituzione di un fondo permanente per la perequazione del
trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali o istituzionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Appare ovvio, fino alla banalità, sottolineare l'importanza e l'urgenza di produrre una normazione pensionistica aderente in maniera effettiva alle esigenze della collettività: una normazione, che contemperì le necessità economiche dello Stato italiano proiettato verso l'Europa e quelle di una rilevante categoria di persone e di cittadini, i quali non vogliono vedersi traditi da un'eventuale impossibilità di corresponsione dei diritti da loro acquisiti.

La normativa vigente in materia previdenziale, imposta dalle leggi di riforma che si sono succedute dall'epoca del primo Governo di Giuliano Amato a oggi, ha determinato il verificarsi di una situazione d'incostituzionalità, la quale pone l'erario in uno stato di latente e grave rischio, nella considerazione che la Corte costituzionale, la quale sino a ora ha dato una prevalente considerazione alle esigenze del bilancio, può, al verificarsi di una grave ragione sociale, attuare il proposito, più volte chiaramente espresso, d'intervenire direttamente e in maniera drastica per reintegrare nel loro diritto, gravemente lesi, coloro che da tali norme sono danneggiati.

È appena il caso di ricordare che, sulla base della Costituzione e dell'interpretazione della Corte costituzionale in materia, il trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti viene definito «retribuzione differita».

I provvedimenti legislativi sopra ricordati, fissando un criterio esclusivamente contributivo nella definizione dei trattamenti previdenziali, hanno, di conseguenza, operato in maniera chiaramente incostituzionale. Non solo, ma hanno anche aggravato la situazione di incostituzionalità, prima limitando le pensioni di reversibilità in ragione del reddito personale dei percipienti, poi, con la legge finanziaria per l'anno 1998, congelando la cosiddetta «scala mobile» per i titolari di tratta-

menti pensionistici superiori compresi fra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS, senza considerare il verificarsi, a causa di questa ultima norma, di un sensibile «appiattimento» dei trattamenti previdenziali, tale da violare il principio costituzionale della proporzionalità delle retribuzioni - e la pensione è, come già ricordato, retribuzione differita - alla qualità e alla quantità del lavoro al quale esse debbono essere rapportate.

Si ricorda che la Corte costituzionale, in più sentenze pronunciate sull'argomento delle pensioni pubbliche, ha stabilito che non debba mai verificarsi uno scostamento irragionevole fra pensioni e retribuzioni. Ha dichiarato, inoltre, con vigorosa determinazione, che si riservava di intervenire direttamente qualora tale scostamento si fosse verificato.

Ebbene, gli ultimi incrementi retributivi concessi agli alti dirigenti dello Stato, con l'istituzione di una indennità di posizione pari a un importo di 17 milioni di lire annue, e spesso superiore a tale cifra, hanno sicuramente determinato un irragionevole scostamento, almeno per comparti, tra gradi e livelli interessati.

Alle considerazioni esposte occorre aggiungere, oltre alle motivazioni di diritto costituzionale, quelle altrettanto valide determinate dall'etica e dalla coscienza sociale.

È nel ricordo dei più anziani il triste fenomeno delle «pensioni d'annata», che non poche tensioni sociali ha provocato negli anni 1970 e 1980. A tale fenomeno è riconducibile la necessità di correttivi pesantissimi per l'erario, a seguito di sentenze della Corte costituzionale, e di insostenibili pressioni sugli organi legislativi. I correttivi sono poi stati resi ancora più pesanti da oneri di rivalutazione monetaria e di interessi legali sempre concessi agli interessati dai tribunali am-

ministrativi, senza considerare l'insostenibile onere di lavoro per gli uffici amministrativi che hanno dovuto rideterminare i trattamenti pensionistici, con l'impiego di tempi lunghissimi, tanto che molte pratiche, relative a disposizioni di legge di oltre dieci anni fa, non sono state ancora espletate.

Ebbene, noti economisti ai quali è stato affidato dai due rami del Parlamento lo studio delle implicazioni conseguenti le ultime riforme del sistema previdenziale hanno previsto tutti che il fenomeno delle pensioni d'anata, proprio in conseguenza di tali riforme, si produrrà nuovamente fra pochi anni.

La situazione esposta postula la necessità di riequilibrare il sistema previdenziale per il pubblico impiego con una nuova riforma che:

ottemperi ai precetti costituzionali nei confronti del personale interessato;

renda accettabile il nuovo sistema con risparmi gestionali che possano far fronte ai nuovi oneri finanziari imposti dalle prestazioni stabilite;

disponga misure provvisorie da adottare in attesa del funzionamento a regime di un equilibrio fra contributi e prestazioni.

È indubbio che il raggiungimento di tale equilibrio e la conseguente non necessità di gravare sull'erario per le prestazioni previdenziali possono verificarsi solo con l'istituzione di un fondo permanente, finalizzato alla gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato prevista dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Tali strumenti non sono una novità: furono infatti già previsti con la legge 7 aprile 1881, n. 134, dall'allora Ministro del tesoro Magliani e disciolti e confiscati otto anni dopo da Giovanni Giolitti per far fronte allo stato di indigenza dell'erario.

Come oggi, anche allora le esigenze si risolvevano prevaricando i diritti dei pensionati dello Stato!

L'istituzione del fondo permanente per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali è, pertanto, l'obiettivo fondamentale della presente proposta e il contenuto dell'articolo 1 della stessa.

L'articolo 2 dispone misure di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita, in attesa di una nuova riforma del sistema previdenziale che stabilisca una perequazione analoga alla dinamica retributiva. L'articolo 3 prevede anche la presentazione da parte del Governo, previa consultazione delle parti sociali interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un disegno di legge, recante norme per una riforma del sistema previdenziale del pubblico impiego che ripristini il carattere retributivo delle pensioni, pur rispettando l'esigenza di una copertura contributiva degli oneri, e che individui e realizzi le possibilità di un risparmio nella gestione del sistema.

Correlativamente, l'articolo 3 dispone l'abrogazione:

dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente alla previsione della decurtazione delle pensioni di reversibilità per titolari di redditi superiori a tre, quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS nonché della tabella F allegata alla legge stessa;

dell'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede il congelamento della indennità integrativa speciale e degli incrementi di carovita per i titolari di pensioni di importo superiore compresi fra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS.

Quanto proposto non prescinde dall'esigenza di una solidarietà umana e sociale, la quale, comunque, deve essere riservata alla sfera dell'assistenza e non a quella della previdenza. Tale esigenza, peraltro, va affrontata dalla totalità dei cittadini, quindi tramite il sistema fiscale, e non dai soli lavoratori, ovvero tramite il sistema previdenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di un fondo permanente per la perequazione del trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni pubbliche)

1. È istituito un fondo permanente e autonomo per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali, destinato a garantire per il futuro la corresponsione e la perequazione alla dinamica stipendiale delle pensioni dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali o istituzionali.

2. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1, gestito dall'Istituto nazionale per la previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), le amministrazioni pubbliche operano mensilmente una ritenuta previdenziale in ragione dello 0,3 per cento sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio. Tale fondo è inoltre alimentato dal prelievo contributivo ai fini pensionistici sulla retribuzione dei dipendenti che abbiano superato quaranta anni di contribuzione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'importo complessivo del contributo che lo Stato corrisponde annualmente al fondo, che non deve comunque mai essere inferiore in percentuale a quello fissato per legge a carico dei datori di lavoro per il comparto privato. Tale importo deve essere incrementato, in sede di prima istituzione del fondo di cui al comma 1, in misura sufficiente allo svolgimento delle competenze istituzionali di cui al medesimo comma. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro centottanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale.

Art. 2.

(Perequazione automatica delle pensioni)

1. Nelle more dell'approvazione di una nuova riforma del sistema previdenziale per il pubblico impiego, le pensioni dei dipendenti statali sono perequate annualmente e automaticamente al costo della vita, apportando a esse e alle indennità connesse un incremento percentuale pari alla percentuale di variazione del valore medio relativo all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, determinatasi nell'anno precedente e rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli aumenti derivanti da tale perequazione automatica intervengono entro il 1° gennaio di ciascun anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione di cui al comma 1 e le modalità per la correzione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati in via previsionale e quelli accertati.

Art. 3.

(Riforma del sistema previdenziale dei dipendenti dello Stato)

1. Il Governo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle parti sociali interessate, presenta al Parlamento un disegno di legge recante norme per la riforma del sistema previdenziale dei dipendenti dello Stato, che garantisca un meccanismo di perequazione e di aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni, garantendone la copertura finanziaria attraverso una revi-

sione delle aliquote contributive e l'individuazione e l'adozione di misure di risparmio gestionale.

2. Al secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppresse le parole: «, nei limiti di cui all'allegata tabella F». È altresì abrogata la tabella F allegata alla medesima legge.

3. È abrogato il comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

